

Oggetto: "Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025". Determinazioni

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO CHE

- il territorio del Comune di Afragola è interessato da una pluralità di fenomeni di illegalità che hanno un impatto diretto sulle condizioni di vivibilità ed usufruibilità da parte della cittadinanza del territorio locale;

RILEVATO CHE

- la legislazione attuale declina il concetto di sicurezza urbana, cercando di fornire alle Amministrazioni sia centrali che periferiche, gli strumenti che possano incidere su tale materia.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008, all'art. 1 stabilisce che ai fini di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125), per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; all'articolo 2 stabilisce che per salvaguardare i principi di cui all'articolo 1 il Sindaco interviene per prevenire e contrastare: "le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare su strada o l'accattonaggio molesto".

Il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017, n. 48 (cd. "decreto Minniti") specifica meglio tale concetto, declinando il concetto di sicurezza urbana, che trova la sua collocazione all'interno dell'articolato normativo, all'art. 4.

Per "sicurezza urbana", infatti, ancorché "*ai fini del presente decreto*", si deve intendere "*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni*";

CONSIDERATO CHE

- in tale ottica, il potenziamento dei servizi di presidio del territorio è anche finalizzato ad incrementare la presenza di personale, sia utilizzando le risorse previste dalle richiamate norme e sia, soprattutto, attraverso l'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 che stabilisce: "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";

RILEVATO CHE

il richiamato art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, stabilisce:

al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
a:

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
a:

- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale;

c) ad altre finalità, connesse a:

- miglioramento della sicurezza stradale,

al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 può essere anche destinata a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

VISTO l'art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., relativo ai rilievi di velocità, che così testualmente recita:

“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti” (comma 12-bis);

“Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno” (comma 12-ter);

“Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti” (comma 12-quater);

DATO ATTO che è stato attivato sul territorio comunale il servizio di rilevazione di velocità in modalità dinamica cd. Scout Speed sulle strade di proprietà dell'Ente e che, pertanto, il totale dei proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, C.d.S. sarà totalmente di spettanza di questo Ente, così come previsto dal penultimo capoverso dell'ora citato art.142 comma 12-bis C.d.S.

VISTO l'articolo 393 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;

ATTESO CHE

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17/10/2000, ha ritenuto legittima la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della strada, per l'assistenza e la previdenza del Personale della Polizia Locale;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104 del 15/09/2010 ha confermato tale orientamento sottolineando che “la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del corpo di Polizia Locale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti (della polizia stradale) che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri”;
- l'art. 17 del C.C.N.L. del 22/01/2004 prevede che le risorse destinate, dall'art. 208 comma 2, lett. a) e comma 4 del già citato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (ex legge n. 300 del 1970) e che a tutt'oggi gli organismi previsti non sono stati designati;
- l'art. 56-quater del C.C.N.L. del 21/05/2018 conferma che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella quota determinata ai sensi dell'art. 208 commi 4 lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

TENUTO CONTO

- che il citato parere della Corte dei Conti Toscana n. 104/ 2010, fornendo opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali, con particolare riferimento all'incentivazione dei risultati del personale della P.M., ha precisato che la nuova formulazione della lett. b) del comma 4 dell'art. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni “non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine” ;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

- il Parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 961 del 20/10/2010 con il quale la Corte ritiene possibile - ai sensi del vigente comma 5 bis - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di polizia municipale mediante l'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività ;
- il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n. 55/2011/PAR del 21/06/2011 che ha precisato che “di contro le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio, per la quota vincolata indicata dall'art.208, ai sensi o dell'art. 14, comma 2 (lavoro straordinario) o dell'art. 15, comma 5, del CCNL citato, pertanto ai fini di una corretta destinazione delle risorse di cui all'art.208, comma 4, lett. c), è necessario che le stesse siano destinate a finanziare spese che non rivestano carattere ripetitivo e continuativo. Allo stesso modo carattere non ripetitivo e ricorrente riveste il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché dei progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, previsti dalla seconda parte del comma 5 bis dell'art.208 citato.”.
- il parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 55/2012/PAR del 06/03/2012 con il quale la Corte ha affermato che in conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di Polizia Municipale rese nell'ambito “*di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187*”. Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio;
- dei pareri della Corte dei Conti Lombardia (n.273 del 03/07/2013 e n° 274 del 03/07/2013) con i quali si chiarisce ulteriormente la possibilità per il Comune di finanziare con parte dei proventi di cui all'art.208 Codice della Strada: progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale,

nonché dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

- che il Collegio, ribadita la discrezionalità dell'ente in sede di allocazione delle risorse nel rispetto della normativa legale e contrattuale, ritiene possibile - ai sensi del vigente comma 5 bis - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di Polizia Locale.
- che sulla questione è dirimente l'innovativo richiamo del predetto comma 5 bis "al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187".
- che, inoltre, la stessa Corte ritiene possibile, sempre con parte delle risorse di cui all'art.208 C.d.S. anche l'acquisto di mezzi ed attrezzature: e con il termine attrezzature evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo componente il Corpo di Polizia Locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).
- occorre inoltre evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.
- alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "anche" mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.

CONSIDERATO CHE l'art. 208, comma 5 prevede che gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

TENUTO CONTO che, per effetto delle innovazioni normative e contenute nella lett. c), comma 1 dell'art. 208 una quota degli introiti contravvenzionali è destinata al miglioramento della sicurezza stradale mediante la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, mediante la installazione, l'ammodernamento ed il potenziamento nonché della manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, le strade urbane;

CONSIDERATO, altresì, che Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al triennio 2025/2027 prevede che le attività della Polizia Locale siano orientate ad un incremento delle

attività di controllo della viabilità, della sicurezza stradale e, più in generale, della circolazione veicolare anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, delle condizioni patologiche dei conducenti (etilometro, drug test) e dalle quali deriva un incremento dei proventi sanzionatori;

DATO ATTO:

- che in data 14 giugno 2022 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 ha deliberato lo stato dissesto finanziario del Comune di Afragola, così come prescritto dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali);

RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale **2025**, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno **2025** e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell'art. 208 del Codice della Strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione **2025/2027**;

RILEVATO che il personale in forza al Comando di Polizia Locale nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Stradale, ha accertato, per l'anno 2024 (periodo gennaio – dicembre) **n° 8.186** verbali per violazioni al Codice della Strada, per una somma di euro **1.234.126,42**;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 86/2024 del 18/12/2024 ad oggetto: “Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025”

DATO ATTO che ai fini della conciliazione dei dati del redigendo bilancio con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione per il Servizio di Polizia Locale e, delineati nel Documento unico di programmazione di bilancio occorre procedere alla rideterminazione del prospetto di calcolo dei proventi sanzioni del codice della strada per l'anno 2025, allegato alla predetta delibera di G.M. n. 86/2024;

VISTO il nuovo prospetto di calcolo *che si allega al presente atto sub. Lett. A)*, predisposto secondo i dati derivanti dagli atti propedeutici e programmatori di bilancio ed in coerenza con gli obiettivi del DUP e della normativa vigente in materia;

VISTO:

- il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 496 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RETTIFICARE per le motivazione espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, la delibera di Giunta Comunale n.86 del 18.12.2024 avente ad oggetto “*Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025*”

DI DARE ATTO CHE in applicazione di quanto sopra descritto i proventi ex. art. 208 del D.Lgs n. 285/1992, risultano quantificati come **da prospetto allegato sub.A)**

DI DARE ATTO , altresì, che per l’anno **2025** la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, *in conformità a quanto prescritto dall’art. 208 del C.d.S. così come modificato dall’art. 53, comma 20, della Legge 23/12/2000 n. 388*, e’ quella risultante dal prospetto allegato al **presente atto sub A);**

DI ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale per l’esercizio finanziario **2025** da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

DI PRECISARE che l’utilizzo delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all’effettivo accertamento delle entrate ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, utilizzate in relazione a quanto incassato;

DI DEMANDARE al Dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dei LL.PP, così come previsto dall’art. 393, 2° comma del D.P.R. n. 495/1992, unitamente al rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)

L'ASSESSORE CON DELEGA ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

VISTA la relazione istruttoria che precede;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 86/2024 del 18/12/2024 ad oggetto: “Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025”

DATO ATTO che ai fini della conciliazione dei dati del redigendo bilancio con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione per il Servizio di Polizia Locale, e delineati nel Documento unico di programmazione di bilancio, occorre procedere alla rideterminazione del prospetto di calcolo dei proventi sanzioni del codice della strada per l'anno 2025 allegato alla predetta delibera di G.M. n. 86/2024;

VISTO il nuovo prospetto di calcolo *che si allega al presente atto sub. Lett. A)*, predisposto secondo i dati derivanti dagli atti propedeutici e programmatori di bilancio ed in coerenza con gli obiettivi del DUP e della normativa vigente in materia;

Tanto premesso, **propone alla Giunta Comunale**, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 48 del D.Lgs. n. 267/00, di

DELIBERARE

DI RETTIFICARE per le motivazioni espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, la delibera di Giunta Comunale n.86 del 18.12.2024 avente ad oggetto “Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025”

DI DARE ATTO CHE in applicazione di quanto sopra descritto i proventi ex. art. 208 del D.Lgs n. 285/1992, risultano quantificati come **da prospetto allegato sub.A)**

DI DARE ATTO, altresì, che per l'anno 2025 la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, *in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S. così come modificato dall'art. 53, comma 20, della Legge 23/12/2000 n. 388*, e' quella risultante dal prospetto allegato al **presente atto sub A)**;

DI ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario **2025** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

DI PRECISARE che l'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, utilizzate in relazione a quanto incassato;

DI DEMANDARE al Dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dei LL.PP, così come previsto dall'art. 393, 2° comma del D.P.R. n. 495/1992, unitamente al rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

L'ASSESSORE

CON DELEGA ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

(AVV. Perla FONTANELLA)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in merito all'oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale, e dell'Assessore di riferimento, Avv. Perla Fontanella;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Polizia Locale sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ed in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi degli art.48 e 49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi e forme di legge

DELIBERA

DI RETTIFICARE per le motivazione espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte, la delibera di Giunta Comunale n.86 del 18.12.2024 avente ad oggetto “Art.208 D.lgs 285 del 30/04/1992 - Legge 388/00 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.D.S. Destinazione anno 2025”

DI DARE ATTO CHE in applicazione di quanto sopra descritto i proventi ex. art. 208 del D.Lgs n. 285/1992, risultano quantificati come **da prospetto allegato sub.A)**

DI DARE ATTO , altresì, che per l'anno **2025** la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, *in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S. così come modificato dall'art. 53, comma 20, della Legge 23/12/2000 n. 388*, e' quella risultante dal prospetto allegato al **presente atto sub A)**;

DI ISCRIVERE le previsioni, come sopra determinate, nello schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario **2025** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

DI PRECISARE che l'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, utilizzate in relazione a quanto incassato;

DI DEMANDARE al Dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dei LL.PP, così come previsto dall'art. 393, 2° comma del D.P.R. n. 495/1992, unitamente al rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli

interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;